

## SEZIONE PRIMA

---

**Statuto, leggi e regolamenti regionali**

---

REGOLAMENTO REGIONALE 29 dicembre 2025, n. 13

**“Modifiche al Regolamento Regionale 31 luglio 2023, n. 9 “Regolamento delle Imprese forestali e degli Elenchi degli operatori e degli istruttori forestali della Regione Puglia””**

**IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE**

**VISTO** l’art. 121 della Costituzione, così come modificato dalla legge costituzionale 22 novembre 1999 n. 1, nella parte in cui attribuisce al Presidente della Giunta Regionale l’emanazione dei regolamenti regionali;

**VISTO** l’art. 42, comma 2, lett. c) della L. R. 12 maggio 2004, n. 7 “Statuto della Regione Puglia”;

**VISTO** l’art. 44, comma 2, della L. R. 12 maggio 2004, n. 7 “Statuto della Regione Puglia” così come modificato dalla L.R. 20 ottobre 2014, n. 44;

**VISTA** la Deliberazione di Giunta Regionale N° 1992 del 22/12/2025 di adozione delle modifiche al Regolamento;

**EMANA IL SEGUENTE REGOLAMENTO****Art. 1****(Modifiche all’art. 5 “Gestione dell’Albo”)**

1. La lettera b) del comma 1 dell’art. 5 è sostituita come segue:

“b) al suo aggiornamento entro il 31 luglio di ogni anno, sulla base delle nuove domande di prima iscrizione, di rinnovo, reintegro e cambio di classe, pervenute entro e non oltre il 31 marzo; al suo secondo aggiornamento, entro il 15 ottobre di ogni anno, sulla base delle domande di rinnovo e reintegro ricevute inderogabilmente dal 01 luglio al 31 agosto.”.

**Art. 2****(Modifiche all’art. 7 “Competenze professionali”)**

1. Nel primo periodo del comma 1 dell’art. 7, dopo le parole “puro lavoro”, sono aggiunte le parole “o di un amministratore” e, dopo le parole “di un preposto”, sono aggiunte le parole “del titolare o del legale rappresentante o del socio”.

2. All’art. 7, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente comma:

“1 bis) Ai fini del soddisfacimento dei requisiti di cui al comma 1, la qualifica di operatore forestale, di operatore forestale specializzato o di istruttore forestale non può essere utilizzata contemporaneamente per più di una impresa.”.

3. Al comma 2 dell’art. 7 le parole da “Il possesso delle competenze professionali” a “alternativamente sia in possesso” sono sostituite dalle seguenti: “Almeno uno dei soggetti indicati al comma 1 deve essere in possesso di una o più competenze professionali tra quelle di seguito elencate:”.

**Art. 3**  
**(Modifiche all'art. 8 "Modalità di iscrizione")**

1. Il comma 2 dell'art. 8 è sostituito dal seguente comma:

- "2) La domanda di iscrizione all'Albo è presentata inderogabilmente tra il 1° gennaio e il 31 marzo a mezzo Pec o tramite apposito Portale della Sezione regionale competente."

**Art. 4**  
**(Modifiche all'art. 10 "Rinnovo annuale di iscrizione")**

1. Il comma 1 dell'art. 10 è sostituito dal seguente comma:

"1. L'iscrizione all'Albo deve essere rinnovata annualmente, mediante apposita istanza da predisporre utilizzando la modulistica di rinnovo, scaricabile dal sito web della Sezione, da inviare via Pec all'indirizzo della struttura regionale competente in materia di foreste o tramite apposito Portale, nel rispetto delle seguenti scadenze:

- dal 01 gennaio al 31 marzo dell'anno di riferimento per il primo aggiornamento;
- dal 01 luglio al 31 agosto dell'anno di riferimento per il secondo aggiornamento annuale."

**Art. 5**  
**(Modifiche all'art. 11 "Cambio di classe")**

1. Al comma 1 dell'art. 11, dopo le parole "Sezione competente", sono aggiunte le parole "o tramite apposito Portale" e la parola "maggio" è sostituita dalla parola "marzo".

**Art. 6**  
**(Modifiche all'art. 13 "Sospensione e reintegrazione")**

1. Alla fine del comma 2 dell'art. 13 sono aggiunte le parole ", secondo le modalità specificate all'art. 5 del presente Regolamento".

**Art. 7**  
**(Modifiche all'art. 17 "Tenuta ed aggiornamento dell'Albo")**

1. Al comma 2 dell'art. 17 le parole "30 giugno" sono sostituite dalle parole "31 luglio" e le parole "30 settembre" sono sostituite dalle parole "15 ottobre".

**Il presente Regolamento è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia ai sensi e per gli effetti dell'art. 53 comma 1 della L.R. 12/05/2004, n. 7 "Statuto della Regione Puglia". E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione Puglia.**